

Decreto federale che stanZIA mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2026–2029

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,*

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2026–2029 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | per i provvedimenti intesi a promuovere
le basi di produzione | 674 milioni di franchi; |
| b. | per i provvedimenti intesi a promuovere
la produzione e lo smercio | 2151 milioni di franchi; |
| c. | per il versamento di pagamenti diretti | 10 851 milioni di franchi. |

Art. 2

Per gli anni 2026–2029 per i miglioramenti strutturali agricoli è stanziato un credito d'impegno di 450 milioni di franchi.

Art. 3

Gli importi dei limiti di spesa si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

2023: +2,3 %;

2024: +1,5 %;

1 RS 101
2 RS 910.1
3 FF ...

2025: +1,2 %;

dal 2026: +1,0 % all'anno

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.